

REGOLAMENTO DEI VERSAMENTI IN VIGORE DA APRILE 2019

ART. 1

LE IMPRESE EDILI PER ISCRIVERSI ALLA CASSA EDILE SONO TENUTE A:

a) ENTRO IL 10° GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA DECORRENZA:

- compilare e sottoscrivere domanda di iscrizione e scheda anagrafica impresa
- consegnare le schede anagrafiche dei lavoratori debitamente firmate dagli stessi
- consegnare il certificato della "Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato" attestante l'iscrizione dell'impresa

b) ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO ALLA DECORRENZA:

- trasmettere in via telematica la denuncia nominativa dei lavoratori occupati, relativa al primo mese di versamento.

ART. 2

La denuncia nominativa dei lavoratori occupati, deve pervenire alla Cassa Edile della Provincia di Firenze, con le modalità previste, entro il mese successivo a quello di riferimento della denuncia.

La denuncia dovrà essere inviata unicamente per via telematica.

ART. 3

I moduli di denuncia devono essere compilati in ogni loro parte. Gli imprenditori sono responsabili degli errori ed omissioni in cui siano incorsi nella compilazione dei moduli.

ART. 4

ALLA CASSA EDILE DEVE ESSERE VERSATO:

a) LA RITENUTA DEL 14,20% che rappresenta la percentuale netta rispetto all'accantonamento lordo del 18,50% per ferie e gratifica natalizia da versare alla Cassa Edile - registrato nel libro paga da parte delle ditte. Tale ritenuta del 14,20% è stata stabilita convenzionalmente dalle Associazioni Nazionali stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, affinché le imprese edili possano versare alla Cassa Edile l'accantonamento al netto delle ritenute di legge; ciò a norma dell'allegato F del C.C.N.L. 29.01.2000.

IL SUDETTO ACCANTONAMENTO DI CUI ALLA LETTERA a) DEVE ESSERE CALCOLATO SUI SEGUENTI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE: paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R., eventuale superminimo, indennità per i caposquadra, altri emolumenti.

Il conteggio deve essere effettuato anche sulle festività, escluso 4/11.

Rimane pattuito tra le parti, datore di lavoro, lavoratori e Cassa Edile cui i medesimi si iscrivono, che detti emolumenti, accantonati attraverso la trattenuta del 14,20% verranno riversati ai lavoratori alle scadenze contrattualmente previste nei limiti di quanto versato dai datori di lavoro, dovendosi ritenere non applicabile e/o comunque pattiziamente derogato l'art. 1271 secondo e terzo comma C.C.

ALLA CASSA EDILE DEVE INOLTRE ESSERE VERSATA LA SEGUENTE CONTRIBUZIONE

TITOLO	A carico ditta	A carico operaio	TOTALE
b) Contributo art. 36 CCNL	1,875	0,375	2,250
c) Fondo Sanitario nazionale	0,350		0,350
d) Vestiario e scarpe da lavoro	0,300		0,300
e) FNAPE	3,910		3,910
f) Quota Territoriale Adesione Contrattuale	0,430	0,430	0,860
g) Quota Nazionale Adesione Contrattuale	0,223	0,223	0,446
h) Contributo Formazione	0,700		0,700
i) Contributo Sicurezza	0,200		0,200
l) Fondo nazionale prepensionamenti	0,200		0,200
m) Fondo incentivo all'occupazione	0,100		0,100
TOTALE CONTRIBUTO ORDINARIO	8,288	1,028	9,316
n) Contributo a carico delle aziende che non hanno un proprio RLS: 0,19%			

I contributi di cui alle lettere b) d) e) f) g) h) i) l) n) devono essere calcolati sull'imponibile relativo alle paghe del contratto collettivo di lavoro dell'edilizia applicato dall'impresa ai propri dipendenti. Eventuali superminimi saranno da aggiungere a detto imponibile.

Il conteggio deve essere effettuato anche sulle festività, escluso 4/11.

Il contributo di cui alla lettera c) deve essere calcolato sui seguenti elementi della retribuzione: minimo, contingenza, EDR, ITS per le ore effettivamente lavorate (minimo 120 ore)

Il contributo di cui alla lettera m) deve essere calcolato sui seguenti elementi della retribuzione: minimo, contingenza, EDR, ITS per le ore effettivamente lavorate

o) Fondo sanitario impiegati: 0,26% sul seguente imponibile: minimo, contingenza, EDR, premio di produzione

p) Contributo versato a titolo di sanzione corrispondente all'importo della contribuzione dovuta alla Cassa Edile, calcolato sulle ore di assenza non riconducibili alle tipologie di ore presenti nella denuncia nominativa

q) Contributo versato a titolo di sanzione per mancata presentazione denuncia nominativa Soldo nei termini di cui all'art. 2:

- Dal 1° al 5° mese di ritardo nella presentazione della denuncia la sanzione dovuta è pari all' 1,67 % dei contributi a carico impresa per ogni mese di ritardo

- Dal sesto mese di ritardo la sanzione dovuta è pari al 10% del contributo a carico impresa

r) contributo versato a titolo di sanzione per errata compilazione cantieri denuncia nominativa Soldo: 5% da calcolarsi sull'importo dei contributi a carico impresa

ART. 5

I versamenti di cui all'art. 4 devono essere effettuati a partire dalla data di decorrenza dell'iscrizione, nei termini previsti dall'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 6

IL VERSAMENTO DELL'ACCANTONAMENTO, DEI CONTRIBUTI E DELLE QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE PREVISTI DALL'ART. 4 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO.

I versamenti devono essere effettuati sulle seguenti coordinate bancarie:

BANCA	IBAN	CODICE BIC/SWIFT
INTESA SAN PAOLO SPA	IT52J0306902887100000002711	BCITITMM
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO	IT74F0842502804000030908420	CRACIT33
CHIANTIBANCA	IT35S0867302805047000470086	ICRAITRRIP0

Ovvero tramite agenzie delle Banche suddette od altri Istituti di Credito cui gli imprenditori dovranno dare l'incarico di trasferire le somme sui conti correnti sopra citati, intestati alla Cassa Edile della Provincia di Firenze.

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando l'apposito modulo "ordine di bonifico" prodotto dal programma utilizzato per l'invio della denuncia telematica.

I versamenti non vengono accettati dalla Cassa Edile se non risultano comprensivi di tutti i titoli di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

ART. 7

La Cassa Edile, in caso di mancato pagamento della denuncia nominativa mensile invia alle imprese morose, entro la fine del mese successivo alla relativa scadenza, una lettera di invito ad effettuare il versamento entro e non oltre sette giorni dalla data della lettera medesima.

Ove le imprese morose non provvedano entro il termine di cui sopra, la Cassa Edile rinnovando l'invito a regolarizzare, informa nuovamente le imprese inadempienti che, permanendo la loro morosità, dovrà inviare la stessa richiesta di regolarizzazione ai responsabili in solido sulla base della normativa di legge e contrattuale. In assenza di riscontro entro dieci giorni la Cassa Edile invia ai responsabili in solido l'invito a regolarizzare. Successivamente la Cassa Edile dovrà procedere nelle azioni verso le imprese inadempienti e i responsabili in solido.

La Cassa Edile affida trimestralmente ai propri legali l'incarico di procedere giudizialmente al recupero del dovuto, nelle forme necessarie. L'azione legale, sarà preceduta dall'invio all'impresa morosa, da parte dei nostri avvocati, di un invito a regolarizzare.

Le imprese che, al momento del ricevimento della lettera del legale, abbiano già effettuato il versamento di quanto dovutoci, sono tenute a darne immediata comunicazione al legale stesso.

Le lettere di cui sopra saranno inviate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC); nel caso in cui l'impresa non abbia comunicato il proprio indirizzo PEC, saranno inviate per posta raccomandata con addebito del costo all'impresa.

ART. 8

In caso di versamento tardivo, ed anche se è stata intrapresa azione giudiziaria, si applica sulla somma dovuta la clausola penale risarcitoria di cui agli artt.1382 e 1383 del Codice Civile, nella misura e con le modalità seguenti:

Gli interessi sono calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva. Attualmente il tasso d'interesse di mora è pari al 2,75% annuo.

N.B.: Le somme dovute per le penalità suddette NON DEVONO ESSERE ASSOGGETTATE a ritenuta d'acconto d'imposta (vd. art. 41 D.P.R. 22.12.1996 n.917)

ART. 9

I versamenti effettuati in ritardo - rispetto al termine stabilito dal precedente art. 6 - non vengono accettati dalla Cassa Edile se non risultano comprensivi delle penalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento.

ART. 10

Nel caso che le imprese abbiano cessato o sospeso temporaneamente l'attività, ovvero non abbiano, comunque, avuto lavoratori alle proprie dipendenze, sono tenute a darne comunicazione alla Cassa Edile a mezzo lettera raccomandata oppure tramite pec all'indirizzo fi00@infopec.cassaedile.it, entro il 15° giorno del mese successivo.

ART. 11

Nel caso di impresa inadempiente che, a seguito delle azioni giudiziarie di cui all'art. 7 del presente Regolamento, subisca almeno due esecuzioni totalmente negative, o si sia resa irreperibile all'atto delle notificazioni a mezzo Ufficiale Giudiziario o col suo comportamento attivo o omissivo - mancanza di denunce nominative nonché qualsiasi altro impedimento a procedere - abbia reso impossibile il recupero dei crediti, la Cassa Edile provvede alla cancellazione di ufficio di detta impresa a decorrere dal mese in cui si manifesta per la seconda volta tale impossibilità.

La Cassa Edile deve darne tempestiva comunicazione a mezzo **PEC** all'impresa e tramite **raccomandata** ai lavoratori. Se l'indirizzo di questi ultimi è sconosciuto la lettera viene inviata agli operai presso la **PEC** dell'impresa, se reperibile.

Per conoscenza devono anche essere informate le Parti Sociali con comunicazioni per posta ordinaria.

ART. 12

Nel caso che l'impresa nuova iscritta non provveda, a partire dal 2° mese di iscrizione, ad inviare le denunce nominative, la Cassa Edile, trascorsi due mesi, provvede alla cancellazione di ufficio della posizione della stessa impresa che, per iscriversi nuovamente alla Cassa Edile, dovrà ripresentare la documentazione di cui all'art.1 e regolarizzare i precedenti periodi di morosità.

La Cassa Edile deve darne comunicazione, a mezzo **PEC** all'impresa e tramite **raccomandata** ai lavoratori.

Se l'indirizzo di questi ultimi è sconosciuto la lettera viene inviata agli operai presso l'indirizzo dell'impresa, se reperibile.

Per conoscenza devono anche essere informate le Parti Sociali con comunicazione per posta ordinaria.